



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

**SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI**

**Proposta nr. 307 del 02/11/2016 -
Determinazione nr. 1714 del 04/11/2016**

OGGETTO: DPR n. 59/2013. Modifica non sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. n. 1251 del 26/05/2016. Impresa: ROTT-FERR srl Sede impianto: Viale Venezia, 123 Pordenone (PN). Codice pratica: 904/2016 SUAP 101/2016

IL DIRIGENTE

PREMESSA

1. Fatto

L'impresa ROTT-FERR srl, con sede legale in viale GRADO, 142 in comune di PAVIA DI UDINE (UD) ed operativa in Viale Venezia, 123 in comune di Pordenone (PN), nella persona del Gestore pro tempore dell'impianto, ha presentato domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, adottata con determina dirigenziale n. 1251 del 26/05/2015 e rilasciata dallo SUAP con nota prot. n. 36666 del 04/06/2015.

L'istanza comprende la modifica dei seguenti titoli abilitativi:

- Modifica non sostanziale dell'autorizzazione agli scarichi in fognatura di acque meteoriche che dilavano inquinanti, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, di competenza del gestore del servizio idrico;
- Aggiornamento della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di competenza comunale;
- Modifica non sostanziale della comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, di competenza provinciale.

In merito si precisa che:

- l'istanza è pervenuta allo Sportello del comune di Pordenone in data 17/08/2016 ed è stata acquisita al protocollo provinciale n. 2016/39881;
- tutta la documentazione relativa alla pratica è presente nel fascicolo informatico 2015/9.2/37.1;
- sono stati assolti i diritti di bollo;

- è stata verificata la correttezza formale ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013.

Il Settore Ecologia quale Autorità competente ha:

- comunicato, con nota prot n. 2016/39964 del 24/08/2016, l'avvio del procedimento;
- indetto la Conferenza di Servizi (CS) decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, come previsto dall'ex art. 14, c.2 della Legge n. 214/1990;
- acquisito il parere favorevole della Società HydroGEA Spa con nota prot. n. 235/PEC-U/2016 del 26/08/2016 (acquisito al prot. prov. n. 2016/40132);
- acquisita la presa d'atto della comunicazione sul rumore dal comune con nota prot. n. 72504/P/GEN/DTUTAMB del 02/11/2016

- 2. Enti coinvolti** Ai fini del rilascio dell'AUA, tutta la documentazione prodotta dall'impresa e trasmessa dallo SUAP è stata esaminata, come previsto dall'art. 3 del DPR 59/2013, dai seguenti Soggetti competenti:
- Provincia di PN (autorità competente);
 - Gestore del Servizio idrico HydroGEA Spa;
 - Comune di Pordenone.

ARPA FVG Dipartimento Provinciale di Pordenone è stata informata sul procedimento. Il Comune ha chiesto ad ARPA il supporto tecnico per la matrice rumore.

3. Istruttoria *DESCRIZIONE ATTIVITA'*

La Società ROTT-FERR Srl presso l'impianto di Viale Venezia, 123 a Pordenone esercita l'attività di messa in riserva di diverse tipologie di rifiuti ed il recupero di rifiuti ferrosi e non ferrosi.

Per tale attività l'impianto ha ottenuto l'AUA, adottata con Determina Dirigenziale n. 1251 del 26/05/2015 e rilasciata dallo SUAP con atto del 04/06/2015 prot. n. 36666, per modifiche sostanziali dell'impianto di recupero, già iscritto con il n. 28 nel registro provinciale delle imprese in regime semplificato ai sensi degli artt. 214-216 del Dlgs. 152/06 e s.m.i.

Con l'istanza di AUA del 17/08/2016 la ditta comunica le seguenti modifiche:

- a) La separazione della rete di raccolta delle acque meteoriche dalla rete (dell'ex stabilimento "De Anna Ambrogio Sas"), in modo da rendere l'intero impianto di recupero rifiuti non pericolosi completamente indipendente dalle altre attività insediate nell'area di intervento;
- b) Lo spostamento delle aree "S" (zona rifiuti prodotti), "R" (zona di stoccaggio delle "MPS" di rame, zinco e piombo) e "Q" (area di stoccaggio rifiuti della tipologia 3.1) al fine di creare un vano da adibire ad officina interna allo stabilimento;
- c) Lo spostamento del sistema di pesatura interrato all'interno del mappale n. 2214;
- d) La ri-localizzazione dei locali adibiti a servizi igienici e spogliatoi;
- e) Lo spostamento del portale di rilevazione della radioattività vicino alla pesa

interrata;

mentre riconferma l'attività di recupero rifiuti con le medesime tipologie di rifiuti trattati, gli stessi quantitativi e modalità di gestione adottate, già previste nella precedente AUA.

Le aree di stoccaggio sono indicate nella planimetria Tav_2 REV00 allegata alla presente modifica non sostanziale di autorizzazione.

4. Normativa

- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. *"Norme in materia ambientale"*, ed in particolare la Parte Terza recante: *"Norme in difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*, la parte Quarta *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati"* ed in particolare gli artt. 214- *"Determinazioni delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate"* e 216 *"Operazioni di recupero"*;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;
- D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 *"Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi..."*;
- Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i. *"Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"*;
- L.R. n. 2/2000, L.R. 7/2001, L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e L.R. 16/2008;
- Delibera del Comitato interministeriale del 04 febbraio 1977;
- DM Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i. *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"*;
- D.M. 21/07/1998, n. 350 *"Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli artt. 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22"*;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*; D.P.R. n. 227/2011; Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16; D.G.R. 17 dicembre 2009, n. 2870;
- Art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla *"regolarità tecnica"*.

5. Motivazione

La decisione al rilascio di modifica dell'AUA si fonda sul parere favorevole della Conferenza di Servizi asincrona, che ha acquisito i pareri espressi dai soggetti competenti, in particolare:

- Il parere favorevole per la modifica dell'autorizzazione agli scarichi in fognatura di acque meteoriche di dilavamento, potenzialmente contaminate, rilasciato dal Gestore del Servizio idrico Società HydroGEA Spa con nota prot. n. 235/PEC-U/2016 del 26/08/2016 (acquisito al prot. prov. n. 2016/40132), come di seguito testualmente riportato:

“Premesso che la ditta in oggetto ha richiesto, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con D.D. n. 1251 del 26/05/2015. In particolare come emerge dalla relazione tecnica di modifica della determina n. 1251 del 26/05/2015 redatta dallo studio di consulenza AM & CO. Srl di Marghera (VE) e per quanto di interesse della scrivente, le modifiche riguarderanno, tra l’altro:

- *La separazione della rete di raccolta delle acque meteoriche dalla rete dell’ex stabilimento “De Anna Ambrogio sas”, in modo da rendere l’impianto di recupero rifiuti della ditta ROTT-FERR srl completamente indipendente dalle altre attività insediatesi nell’area di intervento;*
- *La rilocalizzazione dei locali adibiti a servizi igienici e spogliatoi.*

*In allegato alla deliberazione n. 1251 del 26/05/2015 (Allegato A) sono state riportate le **prescrizioni** che la società HydroGEA Spa ha ritenuto più opportuno imporre, le quali, allo stato attuale, devono **ritenersi immutate**.*

Per tali ragioni HydroGEA Spa ritiene, riguardo la richiesta di modifica dell’AUA, riproporre le prescrizioni suddette ...” ;

- La presa d’atto della comunicazione e relativa dichiarazione di rispetto dei limiti di emissione di rumore, fatto proprio il parere di ARPA FVG trasmesso con nota prot. 36462 del 24/10/2016, rilasciata dal Comune di Pordenone con nota prot. 72504 del 02/11/2016, che per completezza viene allegato alla presente determinazione.

E conferma:

- la presa d’atto della comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in particolare: *“in riferimento alla comunicazione del 17/08/2016 e all’avvio del procedimento relativo all’oggetto, tenuto conto che le modifiche delle aree apportate all’impianto non comportano modifiche di tipo gestionale (come tipologie di rifiuti trattati e relative quantità) previste nella precedente AUA, **si conferma quanto indicato nell’Allegato B – Comunicazione in materia di rifiuti, allegato alla deliberazione n. 1251 del 26/05/2015.***

6. Responsabilità procedimentale

Si richiama l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell’Ente, nonché l’Ordinanza n. 9 del 02/08/2016 relativa al conferimento degli incarichi Dirigenziali, che attribuisce alla dott.ssa Maria Linda Fantetti la Dirigenza del Settore Ecologia.

Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Pordenone dott.ssa Silvia Cigana.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Decisione

1. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, acquisiti i pareri dai rispettivi Soggetti competenti, le modifiche dell'impianto comunicate con nota PEC acquisita al protocollo provinciale n. 2016/39881 dalla ditta ROTT-FERR srl, avente sede legale in viale Grado, 142 in comune di PAVIA DI UDINE (UD) in relazione all'insediamento sito in Viale Venezia, 123 in comune di Pordenone (PN), costituiscono modifiche non sostanziali senza necessità di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale n. 1251 del 26/05/2015 e rilasciata con nota dello SUAP prot. n. 36666 del 04/06/2015;
2. di confermare i contenuti dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale n. 1251 del 26/05/2015, di cui al punto 1) del presente dispositivo, e completata con la presente modifica.

2. Durata

La validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 è pari ad **anni quindici (15)** a partire dalla data di rilascio del provvedimento da parte del SUAP del 04/06/2015 prot. n. 36666.

Sei mesi prima della scadenza dovrà essere richiesto, tramite il SUAP competente, il rinnovo del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 59/2013.

3. Avvertenze

1. Sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità dell'impresa come sopra autorizzata le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni.
2. L'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata dell'autorizzazione.
3. L'Autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, prima della sua naturale scadenza quando:
 - le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;
 - vengano riscontrate situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.

4. In caso di modifica dell'attività o dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
5. Qualora intervengano variazioni relative alla denominazione dell'impresa o modifiche dell'assetto societario, esse dovranno essere comunicate, sempre tramite lo SUAP, alla Provincia-Autorità competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato.
6. La cessazione dell'attività deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità competente.
7. L'Autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per accertare il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative.
8. La mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo abilitativi sostituito, ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.
9. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.
10. Il presente provvedimento viene trasmesso allo Sportello Unico competente ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 59/13.

Il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla "regolarità tecnica".

4. A chi ricorrere Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione della presente autorizzazione.

DICHIARA

Che per la scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria del presente procedimento, come da dichiarazioni agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'art. 5 del Codice di Comportamento del personale della Provincia di Pordenone, approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 21 del 13.02.2014, né le cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i..

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è la dott.ssa Maria Linda Fantetti.

Pordenone, li 04/11/2016

IL DIRIGENTE
Maria Linda Fantetti

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni